

TI_GERICHTE 12.2003.64 vom 8. Juni 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.64

FR: TI_GERICHTE 12.2003.64 du 8 juin 2004

IT: TI_GERICHTE 12.2003.64 del 8 giugno 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

Benché non più riproposta esplicitamente, il convenuto aveva chiesto, con le conclusioni, che la restituzione del velivolo all'attrice doveva essere subordinata all'offerta da parte del convenuto di regolarizzare la sua posizione nei riguardi della venditrice pagando il debito scoperto, gli interessi, nonché le spese giudiziarie e legali (conclusioni pag. 2). È noto che a norma dell'art. 78 cpv. 1 CPC l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta le eccezioni e le motivazioni di diritto. Questa eccezione quindi, come ha peraltro ricordato il Pretore, avanzata solo con il memoriale conclusivo è tardiva ed irricevibile. Essa ha per oggetto un elemento di fatto per il quale non è stato rispettato il principio del contraddittorio giudiziale (Rep. 1989 pag. 110; 1982 pag. 120; 1980 pag. 268 ; Cocchi/Trezzini , op. cit. m. 25 e 26 all'art. 78).

E. 9

Il ricorrente lamenta altresì che il Pretore avrebbe dovuto ordinare la restituzione dell'aeromobile, previo il pagamento della somma di Fr. 50'000.-. per l'esecuzione di spese utili e necessarie che sono state effettuate sul velivolo. Il ricorso è al limite della ricevibilità, stante l'assenza dei requisiti minimi posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. L'appellante non spiega infatti per quali ragioni egli avrebbe diritto a questa somma di denaro. Vero è che nella domanda riconvenzionale (punto 11) aveva sottolineato che per la rimessa del velivolo in condizioni normali di sicurezza, egli ha dovuto sborsare una somma di Fr. 40'000.- causati da difetti al momento della consegna (cfr. replica alla risposta riconvenzionale sub ad. 3 pag. 2). Orbene, né negli allegati preliminari, né tantomeno nell'appello, il ricorrente non ha indicato di quali difetti si trattasse, come pure, come ha avuto modo di rilevare il Pretore, egli non ha neppure dimostrato di aver denunciato i vizi al venditore entro il termine di 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 CCit.). Per prassi, la mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta, nel termine di 8 giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. L'onere della prova di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, incombe all'acquirente trattandosi di una condizione necessaria dell'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo (I codici commentati; Il Codice Civile a cura di: Abate – Dubolino – Bartolini, ed. 1990; massima all'art. 1495 pag. 1274).

E. 10

L'appello, infondato, deve quindi essere respinto con carico di spese e ripetibili. Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: 1.

L'appello 17 marzo 2003 di _____APPE1 è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'450.- b) spese fr. 50.- totale fr. 2'500.- già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.